



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 47/2017 R.G., promossa con ricorso depositato in data 9.1.2017

da

[REDACTED]

- ricorrente -

rappresentata e difesa dall'Avvocato CERLIANI MARTA, come da mandato in calce al ricorso

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- contumace -

OGGETTO: retribuzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] agiva in giudizio nei confronti della propria datrice di lavoro **[REDACTED]** deducendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa con continuità da marzo 2013 come Operaia Promoter di VI° livello, con la mansione di addetta alla promozione dei prodotti presso stand allestiti i ipermercati e simili, sia pure con regolarizzazione avvenuta solo nel maggio 2013 e con contratto a chiamata, del quale



lamentava la incoerenza rispetto all'attività lavorativa, effettivamente prestata con continuità e quotidianità fin dall'inizio del rapporto, con orario variabile dalle 5/6 ore al giorno (su turno mattutino o pomeridiano, T1 o T2) alle 10/11 ore al giorno (su turno unico, TU); esponeva altresì che nel corso del rapporto essa era stata compensata con il pagamento di € 8,00 netti all'ora, ed un rimborso spese, importi effettivamente corrisposti ma attraverso la contabilizzazione in busta paga di ferie, permessi, anticipi TFR, situazione che veniva a cessare nel luglio 2015 da quando la datrice di lavoro corrispondeva un trattamento orario conforme al CCNL, riducendo peraltro via via le prestazioni richieste fino a lasciarla in sostanziale inattività nel marzo 2016, sicché essa si determinava a rendere le proprie dimissioni in data 13.7.2016. In diritto argomentava l'illegittimità del contratto a chiamata formalmente intercorso tra le parti, sia per la quotidianità delle prestazioni per un periodo triennale sia per la carenza in suo capo dei presupposti normativi per il ricorso a detta fattispecie contrattuale, la sussistenza di giusta causa di dimissioni, il demansionamento conseguito per la forza inattività da marzo a luglio 2016. Concludeva per la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto in forza del CCNL e quanto effettivamente erogato, anche per TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso, al risarcimento del danno per il demansionamento subito da marzo 2016 – quantificato nel 50% della retribuzione spettante – ed alle indennità risarcitorie per il licenziamento illegittimo, pari all'indennità sostitutiva della reintegra (quindici mensilità) nonché l'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto – domanda quest'ultima rinunciata all'udienza ordierna -.

Pur ritualmente notificata del ricorso-decreto non si costituiva in giudizio la società convenuta, della quale veniva dunque dichiarata la contumacia all'udienza del 14.3.2017. Alla medesima udienza parte ricorrente esibiva originale delle agende da cui erano estratti i docc. dimessi *sub* 9, offrendone come da ricorso la produzione integrale, ed il Giudice del Lavoro riscontrava la conformità ad esse dei documenti già dimessi.



Quindi, veniva svolta attività istruttoria consistente nell'assunzione di due testi, e la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.

Osserva il giudicante:

- l'istruttoria svolta, in uno con la documentazione dimessa con il ricorso – la cui conformità all'originale, quanto ai docc. dimessi *sub* 9, è stata pure riscontrata – consente di ritenere che tra le parti sia intercorso, da marzo 2013, un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, al di là del *nomen juris* utilizzato nel contratto sottoscritto nel maggio 2013 (che era riferimento ad un contratto “a chiamata”), attesa la quotidianità delle prestazioni richieste e rese dalla ricorrente per un periodo di tempo di circa 3 anni;
- inoltre è mersa l'incongruenza dei dati di cui alle buste paga (per il periodo regolarizzato sia pure con contratto a chiamata) rispetto all'effettiva prestazione della lavoratrice;
- va altresì considerato che non risulta pattuito con la necessaria forma scritta un contratto a part time e che la prestazione richiesta era variabile, sia come orario che come collocazione giornaliera, arrivando fino a 10/11 ore al giorno, sicché la retribuzione dovuta deve essere quantificata con raffronto rispetto a quanto previsto dal CCNL indicato in contratto per il contratto a tempo indeterminato e pieno del personale di VI livello;
- sussiste dunque il credito della ~~Grasso~~ per differenze retributive pari ad € 29.447,19, e per TFR pari ad € 2.708,06, come quantificato da parte ricorrente in relazione al periodo da marzo 2013 fino a febbraio 2016, fino a quando cioè la ricorrente ha effettivamente prestatato attività lavorativa a favore della convenuta;
- in relazione all'inattività della ricorrente derivante dalla mancata richiesta di prestazioni per il periodo da marzo 2016, fino alle dimissioni, pur a fronte delle richieste formulate dalla ricorrente, la società convenuta va altresì condannata a risarcire alla ricorrente il danno patito, equitativamente quantificato – come in ricorso



- in ragione del 50% della retribuzione astrattamente dovuta per il periodo in questione, e dunque in € 2.694,00;
- a fronte del comportamento complessivamente serbato dalla convenuta, consistente nella tardiva e parziale regolarizzazione, nell'incompletezza dei pagamenti rispetto al trattamento economico dovuto, e nella mancata richiesta di prestazioni da marzo 2016, le dimissioni della ricorrente devono ritenersi supportate da giusta causa, sicché spetta alla stessa anche l'indennità sostitutiva del preavviso, come quantificata in ricorso in coerenza con il CCNL e con le indicazioni desumibili dal contratto in € 673,50;
 - conclusivamente, la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente gli importi sopra indicati, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
 - le spese di lite, per l'importo di cui al dispositivo, sono poste in capo alla società convenuta in ragione della sua soccombenza, e dovranno essere liquidate a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, per i titoli azionati in ricorso, l'importo di complessivo di € 35.522,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Condanna altresì parte convenuta a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.

Venezia, 13/12/2017.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo



